



DECRETO LEGGE n. 18 del 17 marzo 2020 "CURA ITALIA"
NUOVE DISPOSIZIONI PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
INFORMATIVA
INTEGRAZIONE

1. CHI PUO' ACCEDERE

Possono accedere alla cassa integrazione in deroga i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, e in generale tutti i datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, comprese quelle emanate con DL n. 18 del 17 marzo 2020, incluse le unità produttive o operative situate nella Regione Molise con lavoratori subordinati il cui rapporto di lavoro è stato sospeso in tutto o in parte o a cui è stato ridotto l'orario di lavoro causa degli effetti economici negativi conseguenti alle ordinanze emanate dal Governo in materia di emergenza sanitaria.

Per i lavoratori domiciliati nella Regione Molise, ma occupati in sedi operative/produttive fuori dal territorio regionale, i datori di lavoro rivolgeranno naturalmente le relative domande alle Regioni o Province autonome del territorio di competenza della sede operativa/produttiva.

CONDIZIONI PER L'ACCESSO AI TRATTAMENTI EX ART 22 D.L. N. 18/2020

Tutti i datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro.

Non potranno accedere alle prestazioni in deroga i datori di lavoro che hanno diritto di accedere alle prestazioni ordinarie (CIGO e assegno ordinario garantito dal FIS o dai Fondi di cui all'articolo 26, 27 e 40 del D.Lgs n. 148/2015), che dovranno richiedere la prestazione con causale "COVID-19 Nazionale" alla propria gestione di appartenenza.

Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti E' NECESSARIO preventivamente espletare l'esame congiunto (accordo) che può essere concluso anche in via telematica, da

sottoscrivere tra il datore di lavoro o suo rappresentante con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, NON È NECESSARIO preventivamente espletare l'esame congiunto (accordo) tra organizzazioni sindacali e datori di lavoro.

“In merito agli accordi sindacali previsti dal comma 1 dell’articolo 22 del decreto-legge in esame, si specifica che i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti sono esonerati dall’accordo, mentre per dimensioni aziendali maggiori, la cassa integrazione in deroga sarà autorizzata dalla Regione previo accordo, raggiunto anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. Si considera, altresì, esperito l’accordo di cui all’art. 22, comma 1, con la finalizzazione della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto di cui all’articolo 19, comma 1”.

(Circolare INPS n. 47 del 28/03/2020)

SOGGETTI ESCLUSI

- Datori di lavoro domestico.
- Datori di lavoro che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS e dai Fondi di solidarietà.
- Lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020.

LAVORATORI BENEFICIARI

Sono beneficiari del trattamento di CIG in deroga tutti i lavoratori subordinati, indipendentemente dall'anzianità di effettivo lavoro maturata presso le aziende richiedenti il trattamento anche a tempo determinato con le seguenti qualifiche:

- operai;
- impiegati;
- quadri.

I lavoratori beneficiari **devono essere già dipendenti alla data del 23 febbraio 2020.**

2. LA PRESTAZIONE

Ai beneficiari è riconosciuto il trattamento d'integrazione salariale, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF).

Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di fruizione di CIGD, nei limiti previsti, il trattamento è equiparato a “lavoro” ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Ai fini del riconoscimento del trattamento non si applicano:

- le disposizioni relative al requisito dell'anzianità di effettivo lavoro;
- il contributo addizionale;
- la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.

3. DURATA DELLA PRESTAZIONE

È prevista, per la Regione Molise, la seguente cassa integrazione in deroga:

- CIG in deroga ai sensi dell'art. 22 del DL n. 18/2020.

La cassa integrazione in deroga prevista dall'art. 22 del D.L. 18/2020 può decorrere retroattivamente dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove (9) settimane e comunque non oltre il 31 agosto 2020.

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le imprese possono presentare la domanda direttamente alla Regione Molise – Terzo Dipartimento Valorizzazione del Capitale Umano – Servizio Politiche per l'Occupazione, all'indirizzo di posta elettronica certificata regionemolise@cert.regione.molise.it con invio attraverso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o da soggetti da essi abilitati avente ad oggetto **“Emergenza COVID-19 Nazionale - Richiesta per la concessione del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga”** a decorrere dal giorno 30 marzo 2020.

Le domande di accesso dovranno essere tramesse con utilizzo dei files pubblicati sul sito istituzionale della Regione Molise denominati **“Modello domanda cig deroga 2020-covid 19” (formato word)** e **“DATI AZIENDA modello flusso B_11” (formato excel)**.

Le domande di cassa integrazione in deroga di cui all'art. 22 del D.L. n. 18/2020 possono essere presentate per un periodo valido dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.

ATTENZIONE:

- ***Le domande prodotte dalle imprese con più di 5 dipendenti antecedentemente al termine del 30/03/2020 NON sono ricevibili e vanno ripresentate nei termini e secondo le modalità di cui alle presenti linee guida.***

- **Le imprese fino a 5 dipendenti che hanno prodotto domanda di cassa integrazione in deroga non utilizzando la modulistica allegata alla presente informativa sono tenute ad integrare la stessa domanda con i moduli “Modello domanda cig deroga 2020-covid 19” (formato word) e “DATI AZIENDA modello flusso B_11” (formato excel)”.**

Nell’inserimento delle informazioni relative al numero di ore e giornate per ciascun lavoratore interessato alla CIG in deroga si raccomanda di attenersi il più possibile all’effettivo utilizzo del trattamento.

In assenza di uno o più elementi nella richiesta di CIG deroga la Regione inviterà l’istante a fornire chiarimenti che dovranno essere resi entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito, pena il rigetto dell’istanza. L’indeterminatezza o l’inesattezza dei dati forniti nel riscontro comporterà l’inammissibilità della domanda.

5. AMMISSIBILITÀ E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Le domande da parte dei datori di lavoro o dei soggetti da essi abilitati, saranno sottoposte ai controlli sull’ubicazione della/e sede/i operativa/e o produttiva/e, sulla data di inizio del rapporto di lavoro di ogni singolo lavoratore coinvolto, sul periodo della prestazione richiesto, sulla data di scadenza della presentazione delle domande e che sulla richiesta del pagamento diretto da parte dell’INPS. Si effettueranno inoltre controlli di congruità rispetto al numero dei lavoratori coinvolti nella sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro (che non sia superiore al numero dei lavoratori in forza dichiarato), nonché sul numero massimo di giornate e di ore di sospensione rispetto al periodo richiesto.

Il Servizio Politiche per l’Occupazione della Regione Molise provvederà:

- a controllare che le richieste siano state protocollate in ordine cronologico giornaliero;
- a verificare che ogni domanda sia completa dei documenti e delle informazioni previste.

6. CONCESSIONE DEI TRATTAMENTI DI CIG IN DEROGA

Il Servizio Politiche per l’Occupazione provvederà, con determinazione dirigenziale, alla concessione dei trattamenti di CIG in deroga secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande.

Saranno pubblicati sul sito istituzionale della Regione Molise tutti i provvedimenti di autorizzazione ai trattamenti in deroga.

Il Servizio provvederà ad inviare all'INPS i provvedimenti di autorizzazione al trattamento, unitamente all'elenco dei lavoratori beneficiari nei tempi previsti dalla normativa nazionale, con le modalità telematiche indicate dal medesimo INPS con proprie circolari.

Si precisa i datori di lavoro sono obbligati ad inviare all'INPS i moduli SR41 per la liquidazione ai lavoratori dei trattamenti di CIG in deroga nei termini previsti dalla normativa nazionale e dalle circolari emanate dall'INPS.

Campobasso, 30 marzo 2020